

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(FORTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1984

Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio delle Comunità europee in data 21 gennaio 1980 ha approvato le direttive nn. 80/154/CEE e 80/155/CEE pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L/33 dell'11 febbraio 1980.

Le predette direttive riguardano rispettivamente:

a) il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e le misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

b) il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività di ostetrica ed al loro esercizio.

In attuazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, che impone agli Stati membri l'obbligo di recepire nella propria legislazione le direttive adottate in sede comunitaria, si è provveduto a predisporre il presente disegno di legge.

L'articolato è stato suddiviso in 4 titoli riguardanti rispettivamente: il diritto di sta-

bilimento (articoli da 1 a 7); la prestazione dei servizi (articoli 8 e 9); l'esercizio della professione di ostetrica presso altri Stati della Comunità da parte di cittadini italiani (articoli 10 e 11); norme finali e transitorie (articoli 12, 13 e 14).

L'articolo 1, che è fondamentale nel nuovo assetto normativo, consente ai cittadini degli Stati membri della CEE, in possesso dei titoli riportati in allegato, l'esercizio dell'attività di ostetrica prima riservato ai soli cittadini italiani; consente inoltre agli interessati di far uso dei titoli posseduti sia nella lingua d'origine sia nella lingua italiana, secondo le corrispondenze che risultano dagli allegati.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono le condizioni ed il procedimento per essere ammessi ad esercitare la professione di ostetrica. È previsto in particolare che gli interessati presentino una istanza in lingua italiana, corredata da una specifica documentazione, al Ministero della sanità, che valuta la regolarità della posizione dell'interessato e trasmette al collegio delle ostetriche competente la documentazione per l'iscrizione all'albo.

Per quanto concerne le altre disposizioni del titolo I, si segnala che per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni è prevista l'applicazione delle norme sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie (articolo 4); che le sanzioni, sia di natura disciplinare sia di carattere penale, adottate nei confronti delle ostetriche provenienti da uno dei Paesi della CEE, devono essere comunicate al Paese di origine per le necessarie valutazioni (articolo 5); che egualmente si devono comunicare gli eventuali fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale e che, a garanzia degli interessati, è prevista la segretezza dell'informazione trasmessa (articolo 3).

Gli ultimi due articoli di questo titolo prevedono l'applicazione delle norme anche ai cittadini degli Stati membri che esercitano la loro attività nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ai sensi del Regolamento n. 1162 del 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (articolo 6) e la eventuale promozione, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, di corsi linguistici per permettere agli

interessati di integrarsi nel Paese ospitante (articolo 7).

Il titolo II concerne la prestazione di servizi cioè il compimento di occasionali atti professionali sul territorio nazionale. Al riguardo si è seguito l'indirizzo di limitare al massimo le formalità prevedendo anche la possibilità, in caso di urgenza, di presentare la necessaria documentazione posteriormente alla prestazione. Ovviamente nei casi predetti non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale (articolo 8).

Il titolo III disciplina l'esercizio della professione di ostetrica presso altri Stati della Comunità europea da parte di cittadini italiani. L'articolo 10 prevede, infatti, la possibilità, per gli interessati che si recano ad esercitare all'estero, di conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza o di chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.

L'articolo 11 riguarda i cittadini italiani che intendono esercitare la professione all'estero e stabilisce che le autorità competenti sono tenute a fornire, nel più breve tempo possibile e curandone la segretezza, le informazioni richieste dal Paese ospitante, corrispondentemente a quanto previsto all'articolo 3 per i cittadini degli altri Paesi della CEE.

Le norme finali e transitorie di cui al titolo IV disciplinano la documentazione e i diritti acquisiti. La documentazione prevista nell'articolato deve essere accompagnata da traduzioni ufficiali (articolo 12).

Infine, poichè le ostetriche interessate a venire sul territorio nazionale possono essere in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati anteriormente alla direttiva di coordinamento n. 80/155/CEE e non rispondenti alle esigenze minime di formazione richieste dalla direttiva medesima, si è resa necessaria la normativa di cui all'articolo 13 al fine di garantire eventuali diritti acquisiti.

L'ultimo articolo (articolo 14) prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla pubblicazione e ciò in relazione alla necessità di conformarsi alla suddetta direttiva entro il termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica, che è avvenuta il 23 gennaio 1980.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO  
DI STABILIMENTO

## Art. 1.

Ai cittadini degli Stati membri della CEE che nei Paesi di origine o di provenienza hanno una delle qualifiche professionali di cui all'allegato A della presente legge ed in possesso dei diplomi e certificati di cui all'allegato B è riconosciuto il titolo di ostetrica ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale.

L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate nell'allegato A.

Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformità alle direttive comunitarie.

## Art. 2.

Per l'esercizio della attività di ostetrica, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità una domanda in carta da bollo, redatta in lingua italiana, corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei diplomi o certificati previsti dall'allegato B, in originale o in copia autenticata;

b) un certificato rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro della CEE che attesti che il richiedente possiede uno dei seguenti requisiti:

1) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale ottenuta do-

po il conseguimento di un titolo di studio che dia accesso agli studi universitari;

2) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno triennale seguita da una specifica pratica professionale di almeno due anni, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

3) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata almeno biennale, o di 3.600 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale;

4) formazione a tempo pieno di ostetrica di durata non inferiore a 18 mesi, od a 3.000 ore, ottenuta dopo il conseguimento, ai sensi dell'allegato B della legge 18 dicembre 1980, n. 905, del diploma di infermiere professionale e seguita da una specifica pratica professionale di almeno un anno, esercitata in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato;

c) un certificato di buona condotta od altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza o, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.

La documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

### Art. 3.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio delle ostetriche della provincia nel cui albo l'interessato intenda chiedere l'iscrizione, dandone comunicazione allo stesso.

Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi e dei certificati, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonchè conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.

Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, che possono influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.

Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi.

La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.

Il collegio delle ostetriche nel termine di un mese dalla data di ricezione delle domande, corredate dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione all'albo ai sensi delle leggi vigenti.

Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.

#### Art. 4.

Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni alle ostetriche di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio **delle professioni stesse, e dal relativo rego-**

lamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

#### Art. 5.

Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.

A tal fine il collegio delle ostetriche dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale.

Le informazioni sono coperte dal segreto.

#### Art. 6.

Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche alle ostetriche che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

L'istituzione del rapporto di lavoro tra le ostetriche di cui all'articolo 1 della presente legge e le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale è disciplinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

#### Art. 7.

Per le ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità.

Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni o le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nonchè la Federazione dei collegi delle ostetriche, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi di deontologia professionale e di legislazione sanitaria nazionale e regionale, preordinati a

consentire, alle ostetriche che ne facciano richiesta, anche l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

#### Art. 8.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi inerenti alla professione di ostetrica nel territorio dello Stato italiano, senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale.

Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:

a) una dichiarazione sottoscritta redatta in lingua italiana, dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;

b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;

c) un certificato attestante che l'interessato è in possesso del diploma, certificato od altro titolo di cui all'allegato B della presente legge.

In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni.

La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione. Il Ministero della sanità dà comunicazione delle prestazioni al collegio delle ostetriche della provincia interessata.

## Art. 9.

Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana.

Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da ostetriche di cittadinanza italiana, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio delle ostetriche competente per territorio comunica immediatamente i fatti al Ministero della sanità che, con decreto motivato, proibisce all'ostetrica cittadina di uno degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

## TITOLO III

## ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PRESSO ALTRI STATI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DA PARTE DI OSTETRICHE DI CITTADINANZA ITALIANA

## Art. 10.

Le ostetriche di cittadinanza italiana che si trasferiscono in uno dei Paesi membri della Comunità economica europea possono, a domanda, conservare l'iscrizione nel collegio provinciale di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo del collegio delle ostetriche di Roma.

## Art. 11.

Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di ostetrica in un altro Stato membro della CEE sono **tenute a confermarne l'autenticità** a richiesta del Ministero della sanità.



Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire entro breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.

A tal fine i collegi delle ostetriche devono dare comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

#### TITOLO IV

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

##### Art. 12.

I documenti richiesti dalla presente legge, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originario dalle autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

##### Art. 13.

I cittadini degli Stati membri della CEE, in possesso di diplomi o certificati di ostetrica, di cui all'allegato B della presente legge, non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per l'esercizio della professione di ostetrica e rilasciati dagli Stati di origine o provenienza, possono ottenere, entro il 23 gennaio 1986, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia ed il conseguente esercizio della relativa attività professionale a condizione che presentino un attestato rilasciato dalle autorità competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attività professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.

Nel caso che i cittadini degli Stati membri della CEE siano in possesso di diplomi o certificati di ostetrica rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalle direttive comunitarie, ma che possono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge solo se accompagnati dall'attestato di pratica professionale, e rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del titolo di ostetrica in Italia e l'esercizio della attività professionale possono essere ottenuti a condizione che gli interessati presentino un attestato rilasciato dalle autorità competenti comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica attività professionale per un periodo di almeno due anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

#### Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## ALLEGATO A

*Titoli professionali inerenti all'esercizio dell'attività di ostetrica*

Nella Repubblica federale di Germania:

« Hebamme ».

In Belgio:

« accoucheuse/vroedvrouw ».

In Danimarca:

« jordemoder ».

In Francia:

« sage-femme ».

In Irlanda:

« midwife ».

In Italia:

« ostetrica ».

Nel Lussemburgo:

« sage-femme ».

Nei Paesi Bassi:

« verloskundige ».

Nel Regno Unito:

« midwife ».

In Grecia:

« μαια ».

## ALLEGATO B

*Diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati  
per l'esercizio dell'attività di ostetrica*

## a) Nella Repubblica federale di Germania:

il « Hebammenprüfungszeugnis », rilasciato dalla commissione di esame nominata dallo Stato;

gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania, che **certificano** l'equipollenza dei titoli di formazione rilasciati successivamente all'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con il titolo di cui sopra.

## b) In Belgio:

il « diplôme d'accoucheuse/vroedvrouwdiploma » rilasciato da scuole create o riconosciute dallo Stato o dal Jury Central.

## c) In Danimarca:

il « bevis for bestaet jordemodereksamen » rilasciato dalla « Danmarks jordemoderskole ».

## d) In Francia:

il « diplôme de sage-femme » rilasciato dallo Stato.

## e) In Irlanda:

il « certificate in Midwifery » rilasciato dall'« An Bord Ailtranaís ».

## f) In Italia:

il « diploma d'ostetrica » rilasciato dalle scuole riconosciute dallo Stato.

## g) Nel Lussemburgo:

il « *diplôme de sage-femme* » rilasciato dal Ministero della sanità pubblica, vista la decisione della commissione d'esame.

## h) Nei Paesi Bassi:

il « *vroedvrouwdiploma* » rilasciato dalla commissione d'esame nominata dallo Stato.

## i) Nel Regno Unito:

il « *certificate of admission to the Roll of Midwives* » rilasciato in Inghilterra e nel Galles dal « *Central Midwives Board for England and Wales* », in Scozia dal « *Central Midwives Board for Scotland* » e in Irlanda del Nord dal « *Northern Ireland Council for Nurses and Midwives* ».

## l) In Grecia:

il « *πτυχίο μαιίας* », certificato conforme del Ministero dei servizi sociali;

il « *πτυχίο Ἀνωτέρας Σχολῆς Στελεχῶν Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Προνοίας, Τμήματος Μαιῶν* », rilasciato dal KATEE.